

REGOLAMENTO DEL CENTRO INTERNAZIONALE DI RICERCA
“DIRITTO E GLOBALIZZAZIONE”

Art. 1

(Costituzione, sede e regime giuridico)

È costituito, presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università Roma Tre, d'ora in poi Dipartimento, il Centro internazionale di ricerca sul diritto e le trasformazioni sociali denominato “Diritto e globalizzazione”, d'ora in poi Centro, in attuazione del Progetto di sviluppo per il Dipartimento universitario di Eccellenza.

L'afferenza al Centro è aperta a professori e ricercatori del Dipartimento; vi possono inoltre aderire studiosi italiani e stranieri esterni al Dipartimento, secondo quanto previsto dall'art. 8 del presente regolamento.

Il Centro ha autonomia regolamentare, organizzativa e gestionale, nei limiti fissati dalla normativa legislativa e di Ateneo. Il Dipartimento ne cura la gestione amministrativa-contabile e contrattuale.

Art. 2

(Scopi e attività)

Lo scopo del Centro consiste nella promozione e nello sviluppo della ricerca a carattere internazionale e interdisciplinare in tema di interazione fra diritto, globalizzazione e trasformazioni sociali, con particolare riferimento ai nessi fra diritto ed economia, diritto e innovazione tecnologica, e alle interazioni tra ordinamenti a livello internazionale e sovranazionale.

Per il raggiungimento dei suoi scopi il Centro potrà, anche in coordinamento con altre iniziative del Dipartimento, nonché in collaborazione o per conto di altri soggetti:

- a. sviluppare e coordinare programmi di ricerca;
- b. svolgere attività di alta consulenza;
- c. promuovere conferenze, seminari, convegni, i cui contributi possono essere resi accessibili anche in formato aperto;
- d. costituire banche dati e servizi bibliografici e di documentazione da rendere disponibili su rete informatica;
- e. costituire una rete informativa tra studiosi;
- f. realizzare pubblicazioni specializzate, anche per diffondere i risultati delle ricerche, soprattutto in modalità di accesso aperto;
- g. favorire la formazione di giovani studiosi, anche attraverso l'organizzazione di corsi di perfezionamento, di specializzazione, di stages, di corsi di alta formazione, il finanziamento di borse di studio, ivi comprese borse di dottorato di ricerca;
- h. favorire rapporti e promuovere collaborazioni – nel quadro delle proprie finalità – con istituzioni universitarie e soggetti culturali e scientifici nazionali, comunitari ed internazionali sia pubblici che privati.

Art. 3

(Organi)

Sono organi del Centro: Il Consiglio Direttivo; la Giunta e il Consiglio scientifico.

Art. 4

(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è composto da tre membri. Vi fa parte il Direttore del Dipartimento assieme a due membri eletti dal Consiglio scientifico nel proprio seno. La durata del mandato è di tre anni, ed è rinnovabile non più di una volta, purché consecutiva.

Il Consiglio Direttivo provvede, in particolare, a predisporre la proposta di programma annuale delle attività del Centro; ne coordina le attività e i servizi, dispone quanto occorre al suo funzionamento e sovrintende alla sua amministrazione. Il potere di firma, per conto del Centro, e la sua rappresentanza spettano al Direttore del Dipartimento.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei componenti.

Art. 5

(Giunta)

La Giunta coadiuva il Consiglio Direttivo nella gestione del Centro e nella realizzazione del programma annuale di attività. È composta dal Direttore del Dipartimento che la presiede – o, in sua vece, da uno dei membri del Consiglio Direttivo – e da otto componenti eletti dal Consiglio scientifico in modo che sia assicurata la rappresentanza dei diversi ambiti scientifici presenti in Dipartimento.

I componenti della Giunta durano in carica per tre anni e sono rieleggibili per non più di una volta consecutivamente.

I componenti della Giunta sono eletti dal Consiglio scientifico fra i propri membri. L'elezione è indetta dal Direttore del Dipartimento e la relativa votazione deve svolgersi in un termine compreso tra i 60 e i 20 giorni dalla scadenza della Giunta.

Art. 6

(Consiglio Scientifico)

Il Consiglio scientifico è costituito dai professori e dai ricercatori che afferiscono al Centro, ai quali è attribuito il diritto di voto. È presieduto dal Direttore del Dipartimento o, in caso di assenza, da uno degli altri membri del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio scientifico determina le linee di attività del Centro, cura la programmazione delle attività scientifiche ed approva il programma annuale delle ricerche. Esso, tra l'altro, propone le convenzioni, i rapporti contrattuali e i rapporti di collaborazione scientifica al Consiglio di Dipartimento per l'approvazione.

Il Consiglio scientifico riceve le dichiarazioni di afferenza e delibera a maggioranza sulle domande di adesione al Centro di cui all'art. 8 del presente Regolamento.

Il Consiglio, ove non sia diversamente disposto, delibera a maggioranza dei presenti. Le sue riunioni non sono valide se non è presente la maggioranza degli aventi diritto.

Art. 7

(Comitato scientifico internazionale)

Nella definizione delle proprie attività scientifiche, il Centro potrà avvalersi dell'apporto di un Comitato scientifico internazionale composto da studiosi di riconosciuta reputazione, designati dal Consiglio Direttivo su proposta della Giunta.

Art. 8

(Afferenza e Adesione al Centro)

Le dichiarazioni di afferenza al Centro da parte di professori e ricercatori del Dipartimento sono presentate al Consiglio Direttivo.

Al Centro possono aderire studiosi italiani e stranieri non incardinati presso il Dipartimento. Le richieste di adesione vengono presentate al Consiglio direttivo che le sottopone al Consiglio scientifico per l'approvazione.

Le domande di adesione devono essere corredate da opportuna motivazione e documentazione.

Art. 9

(Contratti e convenzioni)

Per la realizzazione dei propri scopi il Centro può proporre al Consiglio di Dipartimento la stipula di convenzioni e contratti con soggetti pubblici e privati e, con le stesse modalità, avvalersi di collaborazioni esterne.

Art. 10

(Risorse)

Le risorse del Centro, in relazione alle finalità da esso perseguite, sono rappresentate:

- dai contributi messi a disposizione dal Dipartimento;
- da eventuali finanziamenti provenienti dall'Ateneo sulla base del programma annuale delle attività e della valutazione di specifici progetti di ricerca;
- dalle strutture di ricerca (patrimonio librario, laboratorio informatico etc.) che il Dipartimento mette a disposizione degli afferenti al Centro per lo svolgimento delle specifiche finalità perseguite dallo stesso.
- fondi di ricerca del MIUR e del CNR;
- convenzioni, contratti e contributi di Organismi internazionali, dell'Unione Europea, dello Stato italiano, di Enti Locali, di soggetti pubblici e privati;
- proventi di attività per conto terzi;
- corrispettivi derivanti dalla vendita di proprie pubblicazioni e dalle attività realizzate anche nella didattica e nella organizzazione e promozione di attività culturali del Centro;
- contributi di iscrizione a iniziative scientifiche, didattiche e formative di altro genere;
- atti di liberalità.

I professori e ricercatori afferenti al Centro potranno scegliere se affidare al Centro stesso i finanziamenti extrauniversitari ricevuti per progetti coerenti con le sue finalità.

Art. 11

(Gestione)

La gestione del Centro spetta al Consiglio Direttivo e alla Giunta, coadiuvati, per gli aspetti amministrativi e contabili, dal Segretario amministrativo del Dipartimento e da altro personale messo eventualmente a disposizione dal Dipartimento.

Art. 12

(Modifiche del Regolamento)

Le modifiche al presente regolamento possono essere proposte dal Consiglio Direttivo o da un quinto dei componenti del Consiglio scientifico, e sono approvate dal Consiglio scientifico a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 13

(Norma transitoria)

In sede di prima istituzione, i membri elettivi del Consiglio Direttivo sono eletti dal Consiglio di Dipartimento. Le dichiarazioni di afferenza sono presentate al Direttore del Dipartimento.